

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (71)1395

Vol. 1971/0221

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(71) 1395 def.

Bruxelles, il 10 dicembre 1971

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che
ha subito un processo di raffinazione, nonché ad alcuni
prodotti contenenti olio di oliva

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM(71) 1395 def.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO

1. Il regolamento n. 166/66/CEE ha definito i criteri di percezione dei prelievi applicabili all'olio d'oliva avente subito un processo di raffinamento, così come a taluni prodotti contenenti dell'olio d'oliva.

Al riguardo esso indica, nei suoi due allegati, quali sono i prodotti sottomessi ai detti prelievi e quali caratteristiche devono avere gli oli raffinati.

2. In occasione della revisione delle caratteristiche in questione, tenuto conto del carattere tecnico di queste caratteristiche, è parso opportuno prevedere che le dette caratteristiche siano riportate nel regolamento della Commissione.
3. Alla stessa occasione, sono state apportate le adattazioni concernenti la nomenclatura doganale.
4. La presente proposta di regolamento riporta le disposizioni del regolamento n. 166/66/CEE con le modificazioni citate al punto 2 e 3.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo ai prelievi applicabili all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, nonchè ad alcuni prodotti contenenti olio di oliva

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato per ultimo dal regolamento CEE n. 2554/70 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 3 e l'articolo 9;

vista la proposta della Commissione;

considerando che l'articolo 14, paragrafo 2, e l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento CEE n. 136/66/CEE prevedono che le modalità di applicazione del regime dei prelievi all'olio di oliva che ha subito un processo di raffinazione, alle olive di cui alle sottovoci tariffarie 07.01 N e 07.03 A, escluse quelle destinate a usi diversi dalla produzione di olio, nonchè ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del suddetto regolamento, sono stabilite dal Consiglio;

considerando che, per gli oli di oliva che abbiano subito un processo di raffinazione, l'elemento mobile del prelievo deve corrispondere al prelievo applicabile alla quantità, che può essere fissata forfettariamente, di olio di oliva non raffinato necessario alla loro produzione;

(1) G.U. n° 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

(2) G.U. n° L275 del 19.12.1970, pag. 5.

(3) G.U. n° 197 del 29.10.1966, pag. 3393/66.

considerando che tale quantità deve essere fissata diversamente per quanto concerne l'olio di oliva raffinato e l'olio puro d'oliva, da un lato, e l'olio di sansa di oliva raffinato, l'olio di sansa raffinato e d'oliva, dall'altro;

considerando che l'elemento fisso di detto prelievo è destinato a garantire una certa protezione alle industrie di raffinazione; che le industrie che raffinano l'olio di sansa d'oliva si trovano in una posizione sfavorevole data la particolare situazione di dette industrie in alcuni paesi terzi; che, pertanto, l'elemento fisso dei prelievi applicabili alle due categorie di oli deve essere calcolato su basi diverse;

considerando che per le olive di cui sopra il prelievo deve essere calcolato in base al prelievo applicabile all'olio d'oliva, secondo il tenore in olio del prodotto importato; che tale prelievo deve essere diminuito dell'ammontare risultante dall'applicazione al valore del prodotto importato del dazio della tariffa doganale comune; che occorre fissare tale ammontare in modo forfettario partendo dal prezzo di tali olive sul mercato mondiale;

considerando che i prelievi applicabili a taluni prodotti contenenti olio di oliva devono essere calcolati in base al loro tenore normale in olio, il quale va fissato forfettariamente, e tenuto conto della necessità di premunirsi contro pratiche che potrebbero perturbare il mercato dell'olio di oliva;

considerando che, per quanto riguarda le importazioni di prodotti totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da questo paese nella Comunità, l'articolo 4, paragrafo 2, e l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 162/66/CEE prevedono che il Consiglio adotti le modalità necessarie all'applicazione del regime dei prelievi all'olio di oliva che abbia subito un processo di raffinazione, alle olive di cui alle sottovoci 07.01 N e 07.03 A, escluse quelle destinate ad usi diversi dalla produzione di olio, nonchè ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE; che occorre determinare per tali importazioni un regime di prelievi analogo al regime generale considerato più sopra;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli oli di oliva che hanno subito un processo di raffinazione appartenenti alla sottovoce 15.07 A I della tariffa doganale comune, ^{l'ammontare dei prelievi} all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, è fissato conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3.

Articolo 2

1. Per gli oli di oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune, l'elemento mobile del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di detti prodotti è uguale al prelievo applicabile a 111 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.
2. L'elemento fisso è uguale a 3,20 U.C. per 100 chilogrammi del prodotto importato.

Articolo 3

1. Per gli oli di oliva di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale comune, l'elemento mobile del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di tali prodotti è uguale al prelievo applicabile a 149 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento 136/66/CEE.
2. L'elemento fisso è uguale a 6 U.C. per 100 chilogrammi del prodotto importato.

Articolo 4

Per gli oli di oliva che abbiano subito un processo di raffinazione, totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da questo paese nella Comunità, il quantitativo di olio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 162/66/CEE è fissato a 111 chilogrammi per gli oli di cui alla sottovoce 15.07 A I a) della tariffa doganale comune e a 149 chilogrammi per gli oli di cui alla sottovoce 15.07 A I b) della tariffa doganale.

Articolo 5

1. Il prelievo all'importazione dai paesi terzi e all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia o che non sono trasportati direttamente da

questo paese nella Comunità, applicabile a 100 chilogrammi di olive delle sottovoci 07.01 N II e 07.03 A II della tariffa doganale comune, è uguale al prelievo applicabile a 22 chilogrammi dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 133/66/CEE, diminuito dell'ammontare di cui all'articolo 15, paragrafo 1, secondo periodo, di detto regolamento. Quest'ultimo ammontare è fissato forfettariamente secondo la procedura di cui all'articolo 38 del suddetto regolamento in base al valore di tali prodotti sul mercato mondiale e, in mancanza di quotazioni, in base al valore dell'olio d'oliva sul mercato mondiale, tenendo conto, in quest'ultimo caso, delle spese di trasformazione delle olive in olio.

2. All'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1, totalmente ottenuti in Grecia e direttamente trasportati da detto paese nella Comunità, il prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotto è uguale al prelievo applicabile a 22 chilogrammi dell'olio d'oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE.

Articolo 6

1. Per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE, il prelievo all'importazione dei prodotti che non sono totalmente ottenuti in Grecia, o che non sono trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, è calcolato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 136/66/CEE, l'ammontare del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotto ^e uguale:
 - per i prodotti di cui alla sottovoce 15.17 A I della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 50 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE;
 - per i prodotti di cui alla sottovoce 15.17 A II della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 80 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13;
 - per i prodotti di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 8 kg dell'olio d'oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 7

1. Il prelievo applicabile all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento n. 136/66/CEE, totalmente ottenuti in Grecia e trasportati direttamente da questo paese nella Comunità, è calcolato conformemente alle disposizioni del paragrafo 2.
- .../...

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 162/66/CEE, l'ammontare del prelievo applicabile a 100 chilogrammi di prodotti è uguale:

- per i prodotti di cui alla sottovoce 15.17 A I della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 50 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE;
- per i prodotti di cui alla sottovoce 15.17 A II della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 80 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE;
- per i prodotti di cui alla sottovoce 23.04 A della tariffa doganale comune, al prelievo applicabile a 8 chilogrammi dell'olio di oliva di cui all'articolo 3 del regolamento n. 162/66/CEE.

Articolo 8

La definizione delle caratteristiche degli oli di oliva che abbiano subito un processo di raffinazione e dei residui della sottovoce tariffaria 15.17 A, nonché la distinzione tra gli oli di cui all'articolo 2 e quelli di cui all'articolo 3 è stabilita conformemente alle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 9

I prelievi di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 sono determinati dalla Commissione alle stesse date e si applicano durante lo stesso periodo previsto per il prelievo dell'olio di oliva di cui all'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1972.

Il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio è abrogato alla stessa data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,.....

Per il Consiglio
Il Presidente